

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 163 DEL 11/02/2015

OGGETTO: Sorveglianza medica per la Radioprotezione ai sensi del D. Lgs n. 230/95 e s.m.i. riguardo i soggetti esposti inseriti in "Categoria A" – Rinnovo convenzione con l'ASL n. 1 di Sassari per collaborazione del 'medico autorizzato' per prestazioni dei relativi servizi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/02/2015	Al 26/02/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area AAGGAALLC

Premesso la ASL di Olbia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di operatori sanitari a radiazioni ionizzanti;

Considerato che l'Azienda, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., deve sottoporre alla sorveglianza medica ivi prevista i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti classificati nella categoria A ai sensi dello stesso D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 ("Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e successive modifiche ed integrazioni, del D. Lgs. 26.5.2000 n. 187 ("Attuazione della Direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche"), nonché del D. Lgs. n. 241/2000;

Dato atto che l'Asl n 2 di Olbia non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di "medico autorizzato" ai sensi degli artt. 83, 87 ed 88 del D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (artt. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell'ambito dell'Azienda, siano stati classificati in categoria 'A' secondo quanto previsto nel detto Decreto, ed a tutte le attività comunque demandate, appunto, al "medico autorizzato";

Richiamate le convenzioni precedentemente stipulate con la ASL n. 1 di Sassari per la collaborazione professionale del "medico autorizzato" per l'espletamento delle prestazioni cliniche relative all'attività di sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo i soggetti esposti, presso la Asl n. 2 di Olbia, al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria "A" ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Azienda, con nota prot. n. 56204 del 11.12.2014, ha richiesto il rinnovo della convenzione per l'espletamento dell'attività di sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti classificati nella categoria A ai sensi del D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 e s.m.i., e che la ASL n. 1 di Sassari ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo della stessa;

Ritenuto pertanto necessario approvare il rinnovo della convenzione suddetta per il triennio 2015/2017, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare autorizzandone la stipulazione;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di autorizzare il rinnovo, per il triennio 2015/2017, della convenzione con la Asl n. 1 di Sassari per l'espletamento delle prestazioni cliniche relative all'attività di sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo ai soggetti esposti, presso la Asl n. 2 di Olbia, al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria "A" ai sensi del D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la Sorveglianza Sanitaria, la Fisica Sanitaria, le direzioni mediche dei PP. OO. e il Servizio Contabilità e Bilancio.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: os



Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia e l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l’espletamento dell’ attività di sorveglianza medica per la radioprotezione riguardo i soggetti esposti, presso la Asl di Olbia, al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti in categoria “A” ai sensi del D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

L’anno **duemilaquindici** addì _____ del mese di _____ in Olbia,

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, 82, C.F. 92005870909, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Agostino Sussarellu, nato a Alghero (SS) il 28/08/1950, C.F. SSSGTN50M28A192L, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del Commissario Straordinario Dr. Paolo Tecleme, nato a Sassari il 16.11.1959, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia alla via Bazzoni Sircana n. 2 / 2-A (cod. fisc. 01687160901), dall’altra;

PREMESSO CHE:

- l’Asl n. 2, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l’esposizione di operatori sanitari a radiazioni ionizzanti;
- l’Asl n. 2, in ottemperanza al disposto dell’art. 87 D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., deve sottoporre alla sorveglianza medica ivi prevista i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti classificati nella categoria A ai sensi dello stesso D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 (“Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”) e successive modifiche ed integrazioni, del D. Lgs 26.5.2000 n. 187 (“Attuazione della Direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”), nonché del D. Lgs. n. 241/2000;
- l’Asl n 2 – mentre affida, ex art. 83 D.Lgs. n. 230/95, al proprio medico competente la sorveglianza medica dei soggetti esposti ma non classificati in categoria A – non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di “medico autorizzato” ai sensi degli artt.

83, 87 ed 88 del D. Lgs n. 230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (artt. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell'ambito della detta Asl n. 2, siano stati classificati in categoria A secondo quanto previsto nel detto Decreto, ed a tutte le attività comunque demandate, appunto, al "medico autorizzato";

- l'Asl di Olbia ha richiesto di potersi avvalere, per l'espletamento delle attività di cui sopra, di un "medico autorizzato" ai sensi dell'art. 88 D. Lgs n. 230/95 dipendente dell'Asl n 1 di Sassari, la quale ha dato la propria disponibilità;

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione la ASL di Sassari si impegna ad eseguire le prestazioni di sorveglianza medica per la radioprotezione nei confronti dei soggetti esposti, presso la ASL di Olbia, al rischio di radiazioni ionizzanti ed inseriti nella categoria "A" ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

Il professionista individuato dalla ASL di Sassari dovrà essere iscritto nell'elenco nazionale dei "medici autorizzati" alla sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs n. 230/95, e dovrà manifestare la sua disponibilità all'espletamento delle prestazioni oggetto di convenzione.

Tale attività verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58 c. 2 del CCNL 08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria, secondo i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio della Asl di Olbia, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro e predeterminando, attraverso la presente convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento.

Articolo 2

Modalità

Il professionista individuato, di seguito indicato con l'espressione "medico autorizzato", deve assicurare le seguenti prestazioni a favore dell'Asl di Olbia relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D. Lgs. n 230/95, e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della Asl di Olbia:

- visite mediche preventive (art. 84 D. Lgs. n 230/95);
- visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D. Lgs n 230/95);
- richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accertati la cessazione dello stato di non idoneità (art. 86 D. Lgs n. 230/95);

- ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83 – 93) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al “medico autorizzato”.

L'Asl di Olbia si impegna ad assicurare al “medico autorizzato” le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del suo compito fornendo qualunque informazione e documentazione che egli ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d'idoneità di cui al D. Lgs. n. 230/95.

Articolo 3

Adempimenti del medico autorizzato

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il “medico autorizzato”, fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs n. 230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica.

Il Professionista è autorizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall'Asl di Olbia per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento del suo incarico di “medico autorizzato” e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il “medico autorizzato” è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell'Asl di Olbia.

Articolo 4

Compensi e modalità di pagamento

L'Asl n. 2 di Olbia si impegna a corrispondere all'ASL n. 1 di Sassari un compenso determinato secondo il vigente tariffario A.I.R.M. per ciascuna specifica attività prestata dal Medico Autorizzato, comprensivo di IRAP e Oneri Sociali.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal “medico autorizzato”, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate presso l'Asl n.2 (RENDICONTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ).

Il Responsabile del Servizio Sorveglianza Sanitaria apporrà il visto di conferma ed approvazione sul RENDICONTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ presentato dal “medico autorizzato” dell'ASL 1 di Sassari, entro il mese di gennaio successivo all'anno di competenza delle attività svolte.

Le fatture saranno emesse annualmente dal Servizio Bilancio dell' ASL 1 di Sassari entro 10 giorni dal ricevimento del report annuale dell'attività effettuata.

L'Asl n. 2 di Olbia procederà alla liquidazione, entro il trentesimo giorno dal ricevimento e, conseguentemente, provvederà al pagamento della stessa entro i successivi 30 gg. mediante bonifico bancario sul c/n. 306274 C/O Banca d'Italia intestato alla ASL 1 di Sassari.

All'infuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell'Asl n 2 di Olbia.

Articolo 5

Durata e recesso

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dall' 1.1.2015. E' escluso il rinnovo tacito.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà dell'Asl di Olbia di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio personale dipendente.

Nel caso di recesso da parte della Asl 2 di Olbia, la ASL 1 di Sassari ha diritto a conseguire il rimborso di tutte le prestazioni eseguite dal medico autorizzato sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso.

Articolo 6

Registrazione

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, s'intende richiamata la vigente normativa in materia.

Il presente contratto, scritto su quattro pagine, sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intenda richiederla.

Letto, Approvato e sottoscritto

in Sassari, il _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 DI SASSARI
Il Commissario Straordinario
(Dott. _____)

in Olbia, il _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 2 DI OLBIA
Il Commissario straordinario
(Dott. _____)
